

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Autocertificazione della Valutazione dei Rischi il termine è il 31 maggio e non il 30 giugno – Nota del Ministero del Lavoro del 31 gennaio 2013	2
Capacità assunzionali per il 2013 – Corte dei Conti Lombardia parere n. 18 del 17 gennaio 2013 è possibile utilizzare i risparmi di spesa di personale, relativi alle cessazioni degli anni precedenti	2
Ministero dell’Interno: individuazione dei parametri di deficiarietà strutturale per gli Enti locali – Comunicato del 1° febbraio 2013	3
Ministero dell’Interno: disponibili nel dettaglio gli Obiettivi di risparmio “Spending Review” per gli Enti locali – Comunicato del 29 gennaio 2013	3
Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – Circolare n.1	5
Riduzione degli obiettivi annuali degli Enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l’anno 2012: Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione	7
Orientamenti applicativi ARAN: le corrette modalità di incremento delle risorse decentrate – Reperibilità e part time	8
Garante della Privacy: Come tutelare la propria privacy nell’utilizzo degli strumenti offerti dalle reti sociali	9

Autocertificazione della Valutazione dei Rischi il termine è il 31 maggio e non il 30 giugno – Nota del Ministero del Lavoro del 31 gennaio 2013

Il Ministero del Lavoro ha emanato una nota in risposta a numerose richieste di chiarimenti in relazione alla possibilità di autocertificare la Valutazioni dei Rischi, chiarendo i dubbi in merito alla scadenza del termine per l'effettuazione della Valutazione autocertificata.

Secondo quanto si legge nella nota del 31 gennaio, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

Il testo della nota del ministero del lavoro è reperibile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ACF5E3EF-76D5-462D-BADD-D10D3C3EAB5F/0/20130131_Nt.pdf

Capacità assunzionali per il 2013 – Corte dei Conti Lombardia parere n. 18 del 17 gennaio 2013 è possibile utilizzare i risparmi di spesa di personale, relativi alle cessazioni degli anni precedenti

La Corte dei Conti della Lombardia si è espressa in relazione alla possibilità di utilizzare nel corso dell'anno 2013 i risparmi di spesa di personale relativi alle cessazioni intervenute negli anni 2010/11/12 e sulla possibilità che tali risparmi possano essere cumulati per il calcolo della percentuale del turn over ai fini delle assunzione a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2013.

A norma dell'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 112/2008, il comune, soggetto a patto di stabilità può *"procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente"*

Secondo la Corte *"la norma finanziaria di cui al citato art. 14, comma 9, ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale che individua il limite per procedere a nuove assunzioni. L'anno di riferimento considerato dalla norma è, appunto, il 2010, che costituisce il primo anno di riferimento utile ove permanga la disposizione in questione. Per quanto concerne la possibilità di assunzione nell'anno 2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010.*

Con riguardo agli anni successivi al 2011, invece, valorizzando la nozione di "anno precedente" riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella

deliberazione n.52/CONTR/10 dell'11 novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell'anno precedente".

Tale conclusione è coerente con la finalità della norma che è quella non di contenere o ridurre la spesa di personale di esercizio in esercizio (obiettivo già assicurato per gli enti locali dal comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006), ma di porre un vincolo stretto alle assunzioni di personale, quale strumento indiretto, di limitazione della spesa ripetitiva.

Tuttavia la facoltà di procedere ad assunzioni è sempre subordinata al complesso degli ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore:

- a) la programmazione triennale e il piano annuale delle assunzioni (art. 91 d. lgs.267/2000, art. 35, comma 4, d. lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001);
- b) il principio di riduzione progressiva della spesa per il personale art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- c) il rispetto del patto di stabilità (articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149);
- d) un rapporto inferiore al 50% tra spese di personale e spese correnti (art. 76, comma 7, capoverso, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008);
- e) rideterminazione della pianta organica (art. 6, comma 6, d. lgs. 165/2001);
- f) l'adozione e il rispetto del piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, comma 1, d. lgs. 148/2006);
- g) a ricognizione di eventuali eccedenze di personale (art. 33, d. lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. 78/2010 e integrato dalla legge 183/2011).

Ministero dell'Interno: individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli Enti locali – Comunicato del 1° febbraio 2013

Il Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rende noto che è in corso di emanazione il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 242, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato del decreto legge n. 174 del 2012.

Si ricorda che i predetti parametri troveranno applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014.

Ministero dell'Interno: disponibili nel dettaglio gli Obiettivi di risparmio “Spending Review” per gli Enti locali – Comunicato del 29 gennaio 2013

Il Ministero dell'Interno rende noto che:

all'indirizzo <http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/20> sono visualizzabili, per ciascun singolo ente, i dati utilizzati per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comma 6 e 6 bis del decreto legge 6 luglio 2012 secondo la metodologia concordata in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locale dell'11 ottobre 2012.

Per ciascun Ente è possibile consultare i dettaglio degli obiettivi di risparmio secondo le seguenti voci:

VOCE	IMPORTO
Obiettivo risparmio Spending Review	
Spese postali PL	
Spese d'uso PL	
Assicurazioni PL	
Carburante PL	
Affitti PL	
Formazione PL	
Formazione FG	
Costi materiale di consumo FG	
Affitti FG	
Spese software FG	
Spese hardware FG	
Costo uso strumenti FG	
Spese per consulenze Entrate_Tecnico	
Spese postali Entrate	
Spese manutenzione uffici giudiziari	
Spese per indennità amministratori	
Spese per rimborsi assenze amministratori	
Spese per consulenze	
Spese telefoniche	
Spese energia elettrica	
Spese riscaldamento	
Spese per acqua	
Spese per pulizie	
Spese per contenzioso	
Spese per carburante	
Costo uso strumenti ALTRO	
Spese illuminazione pubblica	
Correzione per attendibilità dati picchi e esclusione comuni terremotati	

Il documento contenente la metodologia definita in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locale dell'11 ottobre 2012 è reperibile su:

www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017421_Atto%20%20n%20%20252%20con%20allegato.pdf

Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Circolare n.1

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la circolare in oggetto, indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, concernente le nuove disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Con la citata legge 190 sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia e precisamente:

- 1) il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
- 2) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- 3) la C.I.V.I.T., che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Le disposizioni in esame sono dirette anche alle Regioni e agli Enti locali per i quali : *"Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)".*

Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative.

Con la circolare n. 1, nel frattempo, vengono fornite le prime indicazioni applicative con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione, cioè di quel soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne l'applicazione e che le Amministrazioni dovranno prontamente individuare (la legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente).

L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, "di norma", nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

La ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti."

Secondo la presidenza del Consiglio dei Ministri, tuttavia è da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione.

Resta fermo che l'amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti dei vincoli relativi alle dotazioni organiche, potrebbe anche decidere di dedicare un apposito ufficio allo svolgimento della funzione.

Inoltre nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Occorre inoltre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità.

Per quanto riguarda le competenze del responsabile della prevenzione si ricordano le seguenti:

- a) elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;

- b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- c) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- d) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- e) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

Il testo della circolare n. 1 è reperibile su:

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1051175/circolare%20n1_2013.pdf

Riduzione degli obiettivi annuali degli Enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l'anno 2012: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione

La ragioneria Generale dello Stato, in attesa della pubblicazione in G.U., ha ritenuto di diffondere il testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 22 gennaio 2013 concernente la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l'anno 2012, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

In attuazione della richiamata normativa, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto ad aggiornare i prospetti relativi alla determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle province e dei comuni interessati dalla riduzione dell'obiettivo per l'anno 2012. Le predette riduzioni trovano evidenza nella cella (as) del modello di calcolo dell'obiettivo delle province OB/12/P e nella cella (av) del modello di calcolo dell'obiettivo dei comuni OB/12/C presenti nell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno:

<http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto>.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/index.html>

Orientamenti applicativi ARAN: le corrette modalità di incremento delle risorse decentrate – Reperibilità e part time

Su sito dell'ARAN, all'indirizzo <http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti>, sono disponibili gli ultimi orientamenti applicativi relativi a:

- 1) modalità applicative delle previsioni dell'art. 15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, incremento delle risorse decentrate variabili nella misura massima dell'1,2% del monte salari relativo al 1997;
- 2) inserimento di lavoratori a tempo parziale in servizi di reperibilità.

Relativamente alla prima questione l'Aran precisa che :

In base alla disciplina contrattuale, la condizione per l'applicazione dell'incremento di cui si tratta è rappresentata dall'accertamento preventivo da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva

Quello che rileva è che:

- a) lo stanziamento, nel limite massimo dell'1,2% del monte salari del 1997, avvenga sempre in via preventiva rispetto all'anno di riferimento della contrattazione integrativa; pertanto, si esclude ogni possibilità di applicazione retroattivo di tale previsione;
- b) siano certificati, con precisa assunzione di responsabilità, dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione la sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento.
- c) tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri (obbligatori e facoltativi) dei contratti collettivi, devono essere sempre autorizzate con le stesse forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001);

Si deve tuttavia ricordare che le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell'art.15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, non possono comunque prescindere dall'osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa

per il personale. Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l'art.15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999) non autorizzano in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale. Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei conti.

In relazione invece alla possibilità dell'inserimento di lavoratori a tempo parziale in servizi di reperibilità, l'ARAN ritiene che, attualmente, in assenza di espresse previsioni in senso contrario e tenuto conto di quanto affermato dall'art.6, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, non vi sia una incompatibilità assoluta tra reperibilità e rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale.

Tuttavia, tenuto conto che la reperibilità è spesso seguita dalla prestazione di attività lavorativa, attività che nel caso del tempo parziale orizzontale dovrebbe essere ricondotta alla fattispecie del "lavoro aggiuntivo", la reale applicabilità dell'istituto della reperibilità a detto personale risulta, di fatto, abbastanza problematica.

Garante della Privacy: Come tutelare la propria privacy nell'utilizzo degli strumenti offerti dalle reti sociali

Il garante della Privacy ha predisposto un vademecum destinato sia alle persone alle prime armi, che agli utenti più esperti, per un uso più consapevole dei social network.

La guida è organizzata in quattro capitoli pensati in forma modulare, così da offrire a tutti i lettori elementi di riflessioni e consigli, adatti alla propria formazione e ai differenti interessi.

1. Avviso ai naviganti: Spunti di riflessione sul funzionamento dei social network e su alcuni dei principali rischi che si possono incontrare nell'uso dei social network.

2. Ti sei mai chiesto?: La semplice check list che ogni utente dovrebbe controllare prima di pubblicare su Internet i propri dati personali, le informazioni sulla propria vita e o su quella delle persone a lui vicine. Per facilitare la lettura, le domande sono raggruppate in cinque sezioni, in base al tipo di lettori cui ci si rivolge: ragazzi, genitori, persone in cerca di lavoro, "esperti" e professionisti. In realtà, anche gli utenti esperti possono trovare domande interessanti nella sezione dedicata ai ragazzi, e viceversa.

3. Consigli per un uso consapevole dei social network: Il "decalogo" stilato dal Garante, con consigli utili per tenere sotto controllo i pericoli che si possono incontrare nell'uso dei social network.

4. Il gergo della rete: La spiegazione, rigorosamente non tecnica, dei termini informatici o delle espressioni gergali che si incontrano con maggiore frequenza nelle "reti sociali".

Il vademecum in formato cartaceo può essere richiesto via e-mail a: ufficiostampa@garanteprivacy.it

Tutta la documentazione è disponibile su: <http://www.garanteprivacy.it>

Bergamo, 04 febbraio 2013

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord